



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'efficacia di giudicato delle sentenze penali nel giudizio civile e l'utilizzo delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale

Solo le sentenze **penali** irrevocabili di assoluzione o di condanna hanno efficacia di **giudicato** nel giudizio civile o amministrativo (artt. 651 e 652 c.p.p.), mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione non va riconosciuta efficacia di giudicato in sede extra-penale. In quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve rivalutare il fatto interamente e autonomamente. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente.

Circa il valore delle dichiarazioni e degli atti assunti nel corso delle indagini e/o dibattimento ai fini istruttori nel processo civile, inoltre, il giudice di merito è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove e, più in generale, risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti. Infatti, "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle

*risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. Devono, quindi, ritenersi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie. Sul punto, considerata l'ammissibilità delle prove atipiche e la loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle **presunzioni** semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.*

NDR: sulla prima massima si veda Cass. S.U. n. 1768 del 26 gennaio 2011, nonché Cass. 3084/97, 1319/96, 342/96, 10551/98, 16559/05e 17316/2018; sulla seconda massima Cass. 1953/2017, 5440/2010, 7518/2001, 12422/2000, 2616/1995, 12091/1990, 18131/2004, 12763/2000, 8/2000, 4821/1999, 4667/1998, 1670/1998, 624/1998 e Cass. n. 4925/1987.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.3.2022

...omissis...

La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Occorre premettere che *omissis* sostiene di avere subito molestie (art. 660 c.p.) e lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.) da parte del convenuto, richiamando espressamente il capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), reati per cui chiede, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Per i reati contestati, il convenuto, in primo grado, è stato dal Tribunale di Massa dichiarato colpevole e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento di una provvisoria in favore dell'attrice *omissis* liquidata in complessivi euro 5.000,00. Nel secondo grado di giudizio, invece, la Corte D'Appello *omissis* ha pronunciato sentenza di “non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti per essere estinti per prescrizione”. Tanto premesso si osserva che solo le sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (artt. 651 e 652 c.p.p.), mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione non va riconosciuta efficacia di giudicato in sede extra-penale. In quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve rivalutare il fatto interamente e autonomamente (Cass. Civ. S.U. sent. n. 1768 del 26 gennaio 2011, in tal senso anche Cass. n.3084/97; n.1319/96; n.342/96; n.10551/98; n. 16559/05). Sul punto il giudice di legittimità ha chiarito che “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso “iter” argomentativo del decidente” (Cass. Civ. Ord. 17316/2018).

Ebbene nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti può essere operata attraverso la documentazione prodotta in causa, tra cui, in particolare, i verbali di sommarie informazioni e di esame dei testi, escussi nel processo penale indicato.

Circa il valore delle dichiarazioni e degli atti assunti nel corso delle indagini e/o dibattimento ai fini istruttori nel processo civile, è noto che il giudice di merito è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove e, più in generale, risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti. Infatti, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass. Civ. sent. n. 1953/2017). Devono, quindi, ritenersi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel

rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 12091/1990).

Considerata l'ammissibilità delle prove atipiche e la loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987). Passando quindi a valutare il merito della pretesa, parte attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa a causa delle condotte illecite indicate nei capi di imputazione nn. 1 e 2 e nella parte narrativa della sentenza n. 502/2013 pronunciata dal Tribunale penale di Massa (cfr. doc.11: "capo 1) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 660 c.p. perché molestava con ripetuti pedinamenti la sua ex convivente *omissis*).

Avendo l'attrice anzitutto avanzato una domanda risarcitoria fondata sulla violazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., ai fini dell'accertamento della relativa fondatezza, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare la condotta colposa o dolosa, imputabile all'odierno convenuto, e, conseguentemente, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del fatto illecito.

Nel caso di specie si reputa che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Infatti, *omissis*. Come noto i fatti e le dichiarazioni rese, se riportati in verbali ed i rapporti di incidente stradale redatti dagli agenti di polizia stradale o municipale assumono efficacia probatoria di atto pubblico e dunque fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, o sotto altri profili possono integrare materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 38 del 2014) da cui desumere una prova presuntiva. Senz'altro devono assumere lo stesso rilievo probatorio i fatti riportati come avvenuti in presenza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, verbalizzante la querela sporta dalla persona offesa. Pertanto, considerato che l'art. 660 c.p. punisce "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo", che ai fini della configurabilità del reato è necessaria un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto e che il reato, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione può essere integrato dalla reiterazione delle condotte (tra cui, numerose telefonate o squilli), idonei a creare molestia o disturbo, in specie si reputano sussistere tutti gli elementi costitutivi. Deve infatti ritenersi dimostrato che il convenuto abbia minacciato, ingiuriato e in ogni caso disturbato l'attrice insultandola anche tramite telefonate, nel corso delle quali ha rivolto nei suoi riguardi minacce e insulti. Anche quanto al reato di lesioni personali dal complesso delle prove testimoniali acquisite in sede penale e dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, deve ritenersi provato il fatto di reato posto in essere dal convenuto *omissis* ai danni dell'odierna attrice in data 14.07.2008 (cfr. capo 2 della sentenza penale di primo grado). *omissis* Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo della Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice "1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le

conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ovvero sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").

Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni patite dall'attrice, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Quanto al nesso causale tra le lesioni subite e l'aggressione fisica perpetrata dal convenuto *omissis*, lo stesso CTU nominato, dott. Ro., ha accertato che le lesioni riportate dall'attrice risultano pienamente compatibili con il fatto descritto ed ha riscontrato un'inabilità temporanea di: 2 giorni in forma totale; 10 giorni in forma parziale al 75%; 20 giorni in forma parziale al 50%; 30 giorni in forma parziale al 25%. Inoltre, ha quantificato postumi permanenti (danno biologico) nella misura del 3,5%.

Inoltre, sono state documentate spese mediche, ritenute congrue, pari ad € 554,32. Ag. atti è presente relazione medico-legale redatta in data 07.07.2017 dal Dott. Giunta Roberto, ma non è stato depositato alcun giustificativo di spesa.

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (41 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 9.028,00, di cui euro 4.158,00 per inabilità temporanea (prendendo come riferimento l'importo giornaliero di euro 99,00, tenuto conto della sofferenza allegata dalla parte e come stimola dal CTU) e di cui euro 4.870,00 per i postumi definitivi.

Considerato che le tabelle redatte dall'osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano forniscono i parametri di riferimento per le lesioni colpose, mentre in specie si tratta di lesioni dolosamente arrecate alla danneggiata, che deve presumersi causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche, si reputa congruo raddoppiare quanto liquidato a titolo di postumi permanenti, tenuto conto delle modalità dell'aggressione e del fatto che *omissis* teneva in quel frangente le figlie in braccio.

Il danno da lesioni dolose patito da *omissis* va liquidato in euro 13.890,00.

Infine, tenuto conto delle molestie come sopra descritte e delle modalità di commissione delle stesse tramite telefonate in cui sono state rivolte all'attrice minacce anche di morte ed insulti, si reputa congruo liquidare in via equitativa la somma di euro 18.000,00, comprensiva di tutti i danni da lei patiti.

Quanto al danno patrimoniale, devono essere rimborsate spese nella misura di euro 554,32, sì che i danni complessivamente patiti dalla parte attrice sono pari ad euro 18.554,32.

Da importi indicati deve essere decurtata la somma di euro 5.000,00 liquidata a titolo di provvisoria, con sentenza n. 502/2013 dal Tribunale di Massa.

Sul punto occorre richiamare il principio di *compensatio lucri cum danno*, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso; invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".

Dalla somma di euro 18.554,32, liquidata all'attualità, dovrà essere decurtata quella di euro 5.000,00 (rivalutata in euro 5.440,00 dalla data del deposito delle motivazioni della sentenza penale di primo grado alla data odierna per rendere gli importi omogenei), sì che l'importo complessivo riconosciuto all'attrice va liquidato in euro 13.114,32.

Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Ciò posto, anche considerate le somme ricevute in seguito al riconoscimento della provvisoria, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 15.697,39 (pari alla somma di euro 18.554,32, devalutata alla data del 14.7.2008) dal 14.7.2008 al 9.12.2013 (data in cui alla parte attrice è stata riconosciuta la provvisoria di euro 5.000,00); sulla residua somma di euro 10.257,39 dalla data del 9.12.2013 alla presente pronuncia.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza per cui la parte convenuta deve essere condannata a rifondere quelle sostenute da parte attrice.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'accolto e dell'attività difensiva effettivamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), con applicazione di valori medi

di riferimento, ritenersi comprensivi anche dell'attività stragiudiziale svolta nell'interesse dell'attrice, tenuto conto di quanto rispetto ad essa documentato in atti.

Sulla scorta dello stesso criterio le spese della CTU medico legale, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: accerta la responsabilità di *omissis* per le molestie e le lesioni personali dolose per cui è causa, poste in essere nei confronti di *omissis*; condanna *omissis* a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da *omissis*, che, tenuto conto di quanto a lei riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale, si liquidano in complessivi euro 13.114,32, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva; condanna il convenuto *omissis* a rifondere in favore dell'attrice *omissis* le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi ed in euro 264,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre ad IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA; pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

